

N. R.G. ~~75/2017~~

3/2018



TRIBUNALE DI PIACENZA

Il Tribunale di Piacenza,
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott.	Stefania Di Rienzo	Presidente
dott.	Antonino Fazio	Giudice relatore
dott.	Luca Milani	Giudice

sentito il Giudice relatore;

visto il ricorso depositato per conto di G&A DI LIZZINI DILETTA S.A.S. in data 16.04.2018 concernente la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 co.6 l.f., richiedendo l'assegnazione di un termine per il deposito della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione;

rilevato che la documentazione allegata al ricorso corrisponde a quanto richiesto dalla predetta disposizione normativa;

considerato che risulta pendente a carico della stessa società un ricorso per la dichiarazione di fallimento (N. 22/2018);

che in relazione allo svolgimento delle attività prodromiche alla formulazione della proposta concordataria, ovvero al perfezionamento dell'accordo di ristrutturazione, appare congrua l'assegnazione del termine di gg. 60

Visto l'art. 161 l. fall.

P.Q.M.

NOMINA giudice relatore il dott. Antonino Fazio;

FISSA il termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale la società ricorrente dovrà provvedere al deposito della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione;

NOMINA Commissario Giudiziale *l'AV. SALVAFORO CACCIABIANO*
il quale esaminerà la documentazione trasmessa in adempimento degli obblighi informativi (compresa la situazione finanziaria dell'impresa) al fine di verificarne la completezza; segnalare l'eventuale inerzia del debitore o la inidoneità degli atti preparatori alla proposta concordataria. Provvederà ad esprimere il proprio parere in ordine alla richiesta di autorizzazione del proponente al compimento di atti di straordinaria amministrazione, ovvero a segnalare eventuali atti di straordinaria amministrazione non autorizzati compiuti in corso di procedura o pagamenti volti all'estinzione di debiti anteriori al deposito della domanda di concordato con riserva.

DISPONE gli obblighi informativi periodici relativi anche alla gestione finanziaria dell'impresa con breve relazione da depositare con cadenza mensile; nello stesso termine il debitore dovrà depositare una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa.

DISPONE che la parte provveda, nel termine di giorni **15** dalla comunicazione, al versamento della somma di Euro *10.000,00* per spese di procedura in questa fase. Il Commissario Giudiziale provvederà a segnalare il mancato versamento della predetta somma per i provvedimenti conseguenti.

~~Letta la richiesta di sospensione dei contratti ex art. 169-bis L.Fall., manda al Giudice delegato per i provvedimenti di competenza.~~

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del *26-4-2018*

I Giudici

[Signature]
[Signature]

Il Presidente
[Signature]

